

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2025

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1 bis come segue:

<<1 bis. Al Revisore unico dei conti può essere conferito, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e senza oneri aggiuntivi, l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 7 bis.>>

Art. 7 bis

Dopo l'art. 7, è aggiunto l'art. 7 bis come segue:

<< Art. 7 bis Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

- 1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia. L'incarico può essere attribuito a un soggetto esterno dotato dei requisiti normativamente previsti oppure, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 bis, al Revisore unico dei conti.*
- 2. L'OIV rimane in carica per tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.*
- 3. L'OIV svolge le funzioni di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nonché quelle stabilite dalla normativa vigente in materia.*
- 4. Qualora l'incarico di OIV non sia conferito al Revisore unico dei conti, al titolare è riconosciuto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.>>*